



Genova, 14 settembre 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 08/20

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Sezione 1: Aggiornamenti in breve | 2 |
| 1. Nuove codifiche per la fattura elettronica | 2 |
| 2. Definita la percentuale di fruizione del Tax credit sanificazione e protezione | 4 |
| 3. Auto in fringe benefit, rileva la stipula dell'atto di assegnazione dal 1° luglio | 5 |
| 4. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 | 6 |
| 5. Sanzione per l'impresa senza recapito PEC | 6 |
| 6. Azzeramento saldo Irap e compilazione della dichiarazione | 7 |
| 7. Trattamento fiscale dei voucher per la mobilità | 8 |
| 8. Beni d'impresa, rivalutazione anche gratuita solo ai fini civilistici | 9 |
| 9. Visto per il rimborso nell'integrativa | 10 |
| Sezione 2: Approfondimenti | 11 |
| 10. Bilancio sociale dal 2020 per il terzo settore | 11 |
| 11. Detrazioni in caso di tassazione separata | 11 |
| 12. Decreto attuativo per il Tax credit ricapitalizzazioni..... | 12 |
| 13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza..... | 12 |
| Sezione 3: Principali adempimenti | 15 |
| 14. Mese di settembre 2020..... | 15 |

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Nuove codifiche per la fattura elettronica

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 n. 99922 ha aggiornato le specifiche tecniche per l’emissione di fatture elettroniche revisionando le “tipologie di documento” e i “codici natura” da indicare nel documento in formato XML. I nuovi codici potranno essere adottati in modo facoltativo a partire dal 1° ottobre 2020, mentre saranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 2021.

Le modifiche permetteranno da un lato di disporre di una maggiore flessibilità nel predisporre le e-fatture e, dall’altro, aiuteranno l’Agenzia delle entrate a predisporre con maggior precisione la dichiarazione IVA precompilata.

Per quanto riguarda le codifiche del codice natura, è opportuno sottolineare come esse siano particolarmente rilevanti, giacché, tale codice deve essere inserito in tutti i casi in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi sia priva dell’imposta. La circostanza si verifica solitamente qualora una delle parti non è stabilita nel territorio dello Stato.

Per esempio, se attualmente, è prevista la sola codifica N3 per la non imponibilità IVA, dal 1° ottobre 2020 sarà possibile distinguere (dal 1° gennaio 2021 sarà invece obbligatorio) fra esportazioni (N3.1), cessioni intracomunitarie (N3.2), cessioni verso San Marino (N3.3) e così via.

Per quanto riguarda le nuove tipologie di documenti, ad esempio, si segnalano il codice TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero, TD18 per l’integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari, TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Da notare che con l’utilizzo dei nuovi codici sarà possibile evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-Ue.

Un’altra nuova tipologia di documento da segnalare riguarda le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite che, attualmente vanno trasmesse con codice TD01, ma dal 1° ottobre (obbligatoriamente dal 1° gennaio) possono essere inviate con l’apposito codice TD27.

Si riportano di seguito l’elenco dei nuovi codici natura e delle nuove tipologie di documenti:



| TIPOLOGIA OPERAZIONE | | CODICE NATURA |
|---------------------------------|--|------------------|
| NON SOGGETTA | Non soggette ad iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del dpr 633/72 | N2.1 |
| | Non soggette – altri casi | N2.2 |
| NON IMPONIBILE | Esportazioni | N3.1 |
| | Cessioni intracomunitarie | N3.2 |
| | Cessioni verso san marino | N3.3 |
| | Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione | N3.4 |
| | Cessioni non imponibili con lettere d'intento | N3.5 |
| | Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond | N3.6 |
| INVERSIONE CONTABILE | Cessione di rottami e altri materiali di recupero | N6.1 |
| | Cessione di oro e argento puro | N6.2 |
| | Subappalto nel settore edile | N6.3 |
| | Cessione di fabbricati | N6.4 |
| | Cessione di telefoni cellulari | N6.5 |
| | Cessione di prodotti elettronici | N6.6 |
| | Prestazioni comparto edile e settori connessi | N6.7 |
| | Operazioni settore energetico | N6.8 |
| | altri casi | N6.9 |

TIPO DOCUMENTO

| | |
|-------------|--|
| TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
| TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97) |
| TD21 | autofattura per splafonamento |
| TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA |
| TD24 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a |
| TD25 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b |
| TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) |
| TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |



Coloro i quali hanno scelto fino ad oggi di inviare tramite SDI le fatture attive verso clienti non italiani, per evitare l'adempimento dell'esterometro, devono quindi adattare i loro sistemi al fine di evitare lo scarto (a partire dal 1° gennaio 2021) delle proprie fatture elettroniche.

Dal lato acquisti aumenteranno i casi in cui l'operatore potrà decidere se procedere all'integrazione del documento ricevuto o all'emissione di autofattura in formato elettronico (tramite SDI) per l'acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti in Italia, in alternativa alla presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

I nuovi codici natura e le nuove tipologie di documenti si applicano anche all'invio dell'esterometro (la prima occasione sarà l'esterometro dell'ultimo trimestre 2020, il cui termine di presentazione scade il 31 gennaio 2021).

Le modifiche riguardano anche altri aspetti del tracciato XML, come ad esempio:

- l'ampliamento del blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, quali ad esempio, i contributi INPS (codice **RT03**), Enasarco (codice **RT04**) e Enpam (codice **RT05**);
- la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non conformi;
- l'eliminazione dell'obbligo di popolare il campo relativo all'importo del bollo, che diventa opzionale;
- l'estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.

2. Definita la percentuale di fruizione del Tax credit sanificazione e protezione

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell'11.09.2020 ha determinato che la percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall'articolo 125 del decreto "Rilancio", è pari al 15,6423% della somma richiesta.

Regole, termini di fruizione del contributo e le modalità di cessione del credito sono state stabilite con il provvedimento del 10 luglio, in base al quale la somma può essere utilizzata, fino al suo esaurimento, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta oppure in compensazione tramite modello F24. Una successiva risoluzione istituirà un codice tributo ad hoc.

I beneficiari potranno consultare l'importo fruibile nel proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.



In caso di compensazione:

- il modello F24 può essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, in caso contrario il versamento sarà rifiutato;
- se l'importo compensato è superiore all'ammontare massimo fruibile, il relativo modello F24 sarà scartato.

I beneficiari del bonus, infine, possono decidere anche per la cessione, totale o parziale, del credito d'imposta a terzi, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso l'opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all'Agenzia della cessione del bonus può avvenire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, quindi, da lunedì 14 settembre, e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).

3. Auto in fringe benefit, rileva la stipula dell'atto di assegnazione dal 1° luglio

L'agenzia delle Entrate con la ris. N. 46 del 14.8.2020 fornisce indicazioni in merito alla decorrenza della nuova disciplina dei fringe benefit ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR (modificato dall'art. 1 co. 632 della L. 160/2019) per veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020.

In particolare, viene chiarito che:

- la locuzione "di nuova immatricolazione" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1.1.2020);
- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020";
- è necessario, tra l'altro, che l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020.

Si sottolinea in particolare le difficoltà di determinazione del fringe benefit nel caso di veicoli immatricolati prima del 1° luglio ma assegnati successivamente a tale data, per i quali, secondo la circolare in esame, occorrerebbe calcolare il valore normale dell'utilizzo dell'auto (in quanto non sarebbe applicabile nessuna delle due regole forfetarie, ante e post 1° luglio) e poi sottrarre i costi sostenuti dal lavoratore nell'esclusivo interesse dell'azienda.



4. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020

Sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria alcune FAQ sul credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 previsto dall'art. 98 del DL 18/2020 convertito e dall'art. 186 del DL n. 34/2020 convertito, che ribadiscono in sostanza i precedenti chiarimenti forniti.

Si evidenzia che le variazioni introdotte per l'anno 2020 riguardano:

- la base di calcolo del credito d'imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell'investimento, riconoscibile come credito d'imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%.

Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l'anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato), iscritte al ROC (Registro degli operatori di comunicazione), e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

La "comunicazione per l'accesso" potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020. Le prenotazioni presentate dal 1° al 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative.

Si precisa che per l'anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021.

Anche per l'anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis".

5. Sanzione per l'impresa senza recapito PEC

L'art. 37 del DL 76/2020 (DL "Semplificazioni"), attualmente all'esame della Camera, ha introdotto l'obbligo per le imprese, che ancora non vi abbiano provveduto, di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale" entro l'1.10.2020.



Il domicilio digitale consiste, attualmente, in un indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall'art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005.

In caso di mancata indicazione del domicilio digitale, le imprese in forma societaria incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (da 206,00 euro a 2.064,00 euro), mentre quelle in forma individuale nella sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 30,00 euro a 1.548,00 euro).

In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Il domicilio assegnato d'ufficio sarà reso disponibile dal gestore del sistema informativo delle Camere di Commercio e attestato presso il Cassetto digitale dell'imprenditore, al fine di ricevere comunicazioni e notifiche.

6. Azzeramento saldo Irap e compilazione della dichiarazione

Con la circolare 25/E/2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito notevoli indicazioni con riferimento alla previsione riguardante l'azzeramento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap 2020 contenuta nell'articolo 24 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), recentemente convertito dalla L. 77/2020. Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia, è emerso l'obbligo dichiarativo del beneficio ricevuto da parte dei contribuenti, nella sezione specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.

Le nuove indicazioni servono inoltre ad eliminare le disparità di trattamento tra contribuenti che hanno usato l'eccedenza Irap del 2018 da quelli che non l'hanno ancora usata. La circolare precisa infatti che «l'eccedenza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del saldo Irap 2019 può essere recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d'imposta (compensazione, rimborso o riporto all'anno successivo)».

La disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro



temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Posto che viene concesso un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti", la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo e, pertanto, il limite massimo di aiuto concedibile per singola impresa ammonta a 800.000 euro. Inoltre, "le misure temporanee di aiuto previste dalla medesima Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti" (Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, § 3.1, punto 20). In pratica, ciascuna impresa può quindi beneficiare sia degli aiuti temporanei legati all'emergenza COVID-19, sia degli aiuti de minimis (nel limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari), circostanza che porta il limite di aiuto per impresa a 1 milione di euro.

7. Trattamento fiscale dei voucher per la mobilità

Con la risposta a interpello 31.8.2020 n. 293, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i voucher corrisposti ai dipendenti per favorire gli spostamenti casa-lavoro tramite biciclette o altre forme di mobilità sostenibile, previsti dal DM 20.7.2016 n. 208 (c.d. "buoni mobilità"), rientrano nella soglia dei fringe benefit di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che i "buoni mobilità", come definiti dal citato DM, si sostanziano in voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale.

Nel caso di specie il dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per cui i voucher non rientrano nella previsione di esclusione di cui all'art. 51 co. 2 lett. d) e d-bis) del TUIR.

Il "buono mobilità" concorre quindi alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività, ferma restando la soglia di esenzione dei fringe benefit (258,23 euro, importo raddoppiato a



516,46 euro solo per il 2020 dal decreto “Agosto”).

8. Beni d’impresa, rivalutazione anche gratuita solo ai fini civilistici

L’art. 110 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”) prevede l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31 dicembre 2020.

In primo luogo, si osserva che il nuovo regime può avere:

- rilevanza solo civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 3% dei maggiori valori iscritti.

Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi IAS/IFRS. Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non occorre, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Il decreto “Agosto” prevede anche un’aliquota dell’imposta sostitutiva abbastanza modesta. Infatti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:



- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102 comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All'occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Resta fermo che i soggetti che decidono di attribuire rilevanza esclusivamente "civilistica" alla rivalutazione non rilevano alcuna riserva in sospensione di imposta e non necessitano di ricorrere all'affrancamento.

9. Visto per il rimborso nell'integrativa

Il caso esaminato dall'agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 292 del 31.08.2020 conferma che il visto di conformità per ottenere il rimborso IVA può essere apposto anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione e non implica nessuna sanzione.

L'Agenzia si è infatti pronunciata in modo favorevole confermando il principio già riportato con la circolare 6/E del 19 febbraio 2015 secondo cui il visto di conformità può essere apposto sulla dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione originaria. In sostanza l'Agenzia ammette la possibilità di recuperare la procedura del visto di conformità anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione originaria e questa appare una interessante apertura a favore del contribuente qualora l'importo richiesto a rimborso superi i 30mila al di sotto del quale, come è noto, non serve né garanzia né visto di conformità.



Sezione 2: Approfondimenti

10. Bilancio sociale dal 2020 per il terzo settore

A partire dal 2020 debutta il bilancio sociale per le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) con entrate superiori a un milione di euro, adempimento previsto dal Dm 4 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019. Il bilancio sociale è un documento pubblico di rendicontazione finanziaria e sociale, previsto all'articolo 14 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts), che risponde ad esigenze di trasparenza e adeguata informativa, anche verso i terzi, da parte degli enti del Terzo settore (Ets).

Attualmente, in questa fase transitoria, sono obbligati alla redazione del bilancio sociale dal 2020, le Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale) iscritte negli attuali registri di settore e con entrate superiori ad un milione di euro. Queste ultime categorie di enti, infatti, sono dotate già in questa fase transitoria della qualifica di Ets (in virtù dell'iscrizione negli attuali registri di settore, che andranno a confluire nelle rispettive sezioni dell'istituendo Registro unico nazionale).

Sono inoltre tenuti alla redazione del bilancio sociale, a prescindere dal volume di ricavi, le imprese sociali e i Centri di servizio per il volontariato.

11. Detrazioni in caso di tassazione separata

Con la risposta interpello 31.8.2020 n. 290, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio anche in caso di possesso di redditi soggetti a tassazione separata che non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (nel caso di specie, somme percepite a titolo di incentivo all'esodo con accesso al Fondo di solidarietà del personale bancario).

Poiché in relazione a tali redditi non è possibile optare in sede di dichiarazione per la tassazione ordinaria, tale opzione può essere esercitata solo dopo il ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria che rende noto l'esito della liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. Il contribuente potrà quindi rivolgersi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che procederà ai necessari ricalcoli, tenendo conto della tassazione ordinaria e della detrazione spettante.



12. Decreto attuativo per il Tax credit ricapitalizzazioni

L'articolo 26 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) incentiva gli aumenti di capitale delle imprese sia tramite crediti di imposta per soci e società, sia garantendo ulteriori risorse finanziarie da parte del fondo patrimonio PMI.

Il decreto attuativo interministeriale, ora disponibile, conferma che sono beneficiarie della misura le società di capitali e le cooperative con fatturato 2019 compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro, da verificarsi su base consolidata, e che abbiano subito cali di fatturato su base bimestrale marzo-aprile 2020/2019 non inferiori al 33%, sempre a livello di gruppo. La novità negativa riguarda invece l'interpretazione del comma 2-bis, inserito in sede di conversione, che non consente l'accesso alle imprese già in procedura ante 2020, ed esclude quelle che ottengono l'omologazione prima di fine anno ma dopo il 19 maggio.

Il decreto stabilisce inoltre le caratteristiche delle obbligazioni e dei titoli di debito, che saranno emessi anche in deroga all'articolo 2412, primo comma, del Codice civile ove applicabile, con un valore nominale minimo di 10mila euro.

Sono inoltre stati ampliati notevolmente gli impegni a carico degli emittenti successivamente all'emissione: accanto a quelli già previsti dall'articolo 26 del decreto Rilancio (mantenere integro il patrimonio netto della società, destinare le risorse agli scopi consentiti e rendicontare periodicamente), altri obblighi sono stati introdotti, quali ad esempio il divieto di riduzione di capitale nonché di costituire patrimoni destinati, vincoli alle operazioni straordinarie e maggiori obblighi informativi.

13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

No al demansionamento se manca espressa volontà del lavoratore

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16594 del 3 agosto 2020, ha statuito che il datore di lavoro non può demansionare il lavoratore che non abbia espresso la chiara volontà di accettare tale provvedimento.

Infatti, gli ermellini affermano che perché ci sia tacita acquiescenza è necessario un comportamento del lavoratore inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare il suddetto provvedimento.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: definita la tariffa per le prestazioni INAIL

Con Decreto interministeriale del 23 luglio 2020, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di



concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha determinato che, con riferimento alla tariffa dovuta dai datori di lavoro per le prestazioni rese dall'INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio (ex art. 83 del DL n. 34/2020), l'importo unitario per singola prestazione effettuata è pari a 50,85 euro.

L'Istituto precisa che tale tariffa è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto.

Validità Durc online: ulteriori chiarimenti dell'INPS

Con Messaggio n. 3089 del 10 agosto 2020, l'INPS ha ribadito che la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, non produce effetti sul termine di validità dei Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, il quale resta fisso al 29 ottobre 2020.

L'Istituto precisa, inoltre, che per le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020:

- Sarà emesso un Durc On Line, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità, indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.
- Sarà, invece, emesso un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l'istruttoria si concluda con l'esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Indennità COVID-19: istruzioni INPS sul riesame delle istanze respinte

L'INPS, con il Messaggio n. 3088 del 10 agosto 2020, interviene in tema di indennità COVID-19 di sostegno al reddito previste dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020), a fornire istruzioni sulla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle istanze respinte.

L'Istituto comunica inoltre che gli esiti delle domande sono consultabili sul sito INPS nella sezione: Servizio "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato che del cittadino.

Le suddette indennità sono previste in favore dei seguenti beneficiari:

- Stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- Intermittenti;
- Autonomi occasionali;
- Incaricati di vendite a domicilio;
- Lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro.



Fruizione oraria del congedo COVID-19: istruzioni per la presentazione delle domande

L'INPS, con il Messaggio n. 3105 dell'11 agosto 2020, fornisce istruzioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di fruizione oraria del congedo COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato.

L'Istituto, in particolare, chiarisce che la domanda va presentata in via telematica e che il genitore deve dichiarare:

- Il numero di giornate che intende fruire in modalità oraria e
- Il periodo di fruizione in modalità oraria delle suddette giornate intere di congedo

Assegno di natalità: nuovi criteri istruttori per gli eventi del 2020

L'INPS, con il Messaggio n. 3104 dell'11 agosto 2020, fornisce chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori per le domande di assegno riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020), con particolare riferimento alle domande riferite ad eventi del 2020.

L'Istituto fornisce altresì indicazioni in merito alla sospensione del decorso dei termini prevista (ex art. 34 DL n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", conv. Dalla Legge n. 27/2020) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto "Agosto": prime indicazioni dall'INPS sulle indennità COVID-19

Con Messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle misure ed indennità COVID-19 introdotte dal Decreto Legge n. 104/2020 (cd. Decreto "Agosto"). In particolare, l'Istituto specifica le categorie di lavoratori aventi diritto alle suddette indennità e le relative condizioni.



Sezione 3: Principali adempimenti

14. Mese di settembre 2020

| DATA | ADEMPIMENTO | |
|-----------------|---|--|
| 16 Settembre | Sospensioni versamenti Covid-19 | L'articolo 97, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020. Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: - per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; - per un importo pari al restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. |
| | RITENUTE SUI REDDITI | Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte. |
| | IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i> | Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente |
| | INPS | Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto |
| | COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>II TRIM 2020</i> | Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020. |
| 25 Settembre | INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i> | Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. |
| 30 Settembre | Rimborso IVA estera | Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. |
| | Fatture elettroniche | Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 4.05.2020). |
| | CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI <i>(Prenotazione per il 2020)</i> | Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis". Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell'incremento rispetto all'anno precedente. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. |
| | Gruppo IVA | Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2021 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018). |

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.